



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

VISTO l'articolo 1, comma 449, lettera *d-quinquies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di solidarietà comunale è destinato “quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023 e a 345.923.000 euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato”;

VISTO l'articolo 1, comma 449, lettera *d-sexies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di solidarietà comunale è destinato “ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e a 230 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;

VISTO l'articolo 1, comma 449, lettera d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il Fondo di solidarietà comunale è destinato “ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 80 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse";

VISTO l'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede l'istituzione a decorrere dal 2025 del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, destinato, in base alla lettera a) del predetto comma "quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione « Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al presente comma è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro per l'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Presidente



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque adottato”;

VISTO l'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi è destinato “ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione « Asili nido» approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

VISTO l'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede che il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi è destinato “ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione « Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse”;

VISTO l'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui “nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento”;

VISTO il successivo comma 499 del medesimo articolo, secondo cui “entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto”;



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

VISTO il comma 500, dell'articolo 1, della legge n. 213 del 2023, il quale prevede che *“le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo”*;

PRESO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è operativa la fusione per incorporazione della società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.a. nella società Sogei – Società generale d'informatica S.p.a., ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTO il comma 501, dell'articolo 1, della legge n. 213 del 2023, il quale prevede che *“con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, con il quale sono state disciplinate le richiamate modalità di attuazione della procedura prevista dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2024 con il quale, in attuazione dell'articolo 3, del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2024, in relazione alle annualità 2022 e 2023, sono stati nominati commissari i sindaci dei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, o che hanno certificato, in tutto, ovvero in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati per le medesime annualità;

VISTA la nota n. 64869 del 9 ottobre 2025 con la quale Sogei – Società generale d'informatica S.p.a., in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto interministeriale del 6 giugno 2024, ha trasmesso, in relazione all'annualità 2024, la comunicazione contenente l'elenco dei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto e l'elenco dei comuni che hanno certificato, in tutto ovvero in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati, entrambi aggiornati alla data del 30 settembre 2025;

CONSIDERATO che occorre procedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del menzionato decreto interministeriale del 6 giugno 2024 a nominare commissario, a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza pubblica, i sindaci dei comuni rientranti in entrambi gli elenchi di cui al precedente visto;



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

DECRETA

Articolo 1

(Nomina del commissario sindaco nei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale del 6 giugno 2024)

1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, in relazione all'annualità 2024, è nominato commissario, a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza pubblica, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, il sindaco *pro tempore* dei comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto interministeriale, consistenti nella compilazione e chiusura delle schede di monitoraggio e rendicontazione relative agli obiettivi di servizio e ai LEP di cui all'articolo 1, comma 449, lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. I predetti comuni sono individuati nell'allegato A con la dicitura "CERT. NON INVIATA" apposta in corrispondenza della tipologia di servizio per cui è stato accertato il mancato invio della relativa certificazione.
3. Il commissario di cui al primo comma del presente articolo è tenuto a trasmettere a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le certificazioni non inviate.
4. Nel caso in cui dalle certificazioni trasmesse dal commissario ai sensi del comma 3 del presente articolo, dovesse emergere il mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati, si procede ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente provvedimento, e il cronoprogramma di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2024 viene inviato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della certificazione.

Articolo 2

(Nomina del commissario sindaco nei comuni che hanno certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati)

1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024, in relazione all'annualità 2024, è nominato commissario, a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza pubblica, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, il sindaco *pro tempore* dei comuni che hanno certificato, in tutto o in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati.



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*

2. I predetti comuni sono individuati nell'allegato A con la dicitura "OB. NON RAGGIUNTO" apposta in corrispondenza della tipologia di servizio per il quale è stato certificato il mancato raggiungimento dell'obiettivo.
3. Il commissario di cui al primo comma del presente articolo è tenuto ad attivarsi affinché l'Ente metta in atto tutte le azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di servizio o del LEP assegnato. A tal fine, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il commissario trasmette a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A., apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l'anno in corso o per i successivi, nei limiti di cui all'articolo 4 del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2024.

Articolo 3

(Commissario prefettizio)

1. Qualora, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e di cui all'articolo 2, comma 3, del presente provvedimento, perduri l'inadempimento all'obbligo di invio delle certificazioni, o, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o dei LEP assegnati, all'obbligo di invio del cronoprogramma di cui al precedente articolo, si procede ai sensi dell'articolo 5 del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2024

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 5 novembre 2025

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Palomba)